

MODULARIO
INTERNO-5



[Handwritten mark]

MOD. 50.

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/118/5(7)
Uff. II - Ord. Sic. Pub

Roma, 13 LUG. 2012

Prefettura Siracusa
Prot. Ingresso del 27/07/2012
Numero: **0020526**
Classifica: 34.22



AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

OGGETTO: D.M. 15 giugno 2012. Modifica al D.M. 6 ottobre 2009
"Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico".

Per la necessaria conoscenza, si trasmette copia del Decreto del Ministro dell'Interno, in data 15 giugno, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono apportate delle modifiche al D.M. 6 ottobre 2009, concernente la "Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

IL CAPO DI GABINETTO
(Procaccini)

Prefettura Siracusa - Polizia Amministrativa - Prot. Ingresso N.0020526 del 27/07/2012

MODULARIO
INTERNA - 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 830



Il Ministro dell'Interno

- VISTA la legge 1° aprile 1981, nr. 121;
- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'articolo 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" e, in particolare, i commi dal 7 ai 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto articolo 3 della citata legge 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2010, recante "Modifiche all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94" che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, recante "Proroga D.M. 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 30 giugno 2011;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 30 giugno 2011, recante "Modifiche al Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2009", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2011, n. 167, che ha modificato alcune disposizioni in ordine all'ambito di applicazione del D.M. 6 ottobre 2009 ed ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2011;

MODULARIO
INTERNO - 204

MOD. 4 U.C.O. ex Mod. 819



Il Ministro dell'Interno

- VISTA** la nota n. LEG 0006273-P con la quale il Ministero della Salute, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ha rappresentato l'opportunità di modificare l'articolo 5 del D.M. 6 ottobre 2009 relativamente ai requisiti psico-fisici del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo;
- CONSIDERATO** che, in molti casi, i percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo avviati dalle Regioni si sono conclusi entro termini che non hanno permesso il completamento delle procedure per l'iscrizione del personale nei registri prefettizi;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento e spettacolo anche nell'imminente stagione estiva, atteso il rilievo di queste ultime per l'economia nazionale;
- RITENUTA** la necessità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009, al fine anche di implementarne ulteriormente l'efficacia;

DECRETA

ART. 1

(Modifiche al Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009)

1. Al decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'Interno, in data 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010 e 30 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.";
- b) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall'articolo 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso articolo 5, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi,



Il Ministro dell'Interno

ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone”;

- c) all'art. 8, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: “1-quater. Fino al 31 dicembre 2012 può svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art.1”.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.

Roma, 15 GEN 2012


Anna Maria Cancellieri

